

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 FEBBRAIO
1985.**

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UNA ZONA IN
PROVINCIA DI BERGAMO.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497 , SULLA PROTEZIONE DELLE
BELLEZZE NATURALI;

VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N.
1357 , PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 3
DICEMBRE 1975 ;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 24
LUGLIO 1977 ;

ESAMINATI GLI ATTI;

CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI BERGAMO PER LA
PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI NELL'ADUNANZA DEL 23 MARZO 1983,
HA INCLUSO NELL'ELENCO DELLE LOCALITA' DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA
PAESISTICA COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRA CITATA
UNA FASCIA DI RISPETTO DEL FIUME ADDA PER LA PARTE RICADENTE NEL COMUNE DI MEDOLAGO COSI'
DELIMITATA:

A NORD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI SOLZA E CALUSCO;

A OVEST: DAL CONFINE CON LA PROVINCIA DI COMO E LA PROVINCIA DI
MILANO;

A SUD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI SUISIO;

A EST: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI SUISIO, IN DIREZIONE NORD, LUNGO
IL CIGLIO DEL TERRAZZAMENTO BOSCHIVO (COMPRESO), QUINDI DAL LIMITE
DELL'ABITATO DI MEDOLAGO (ESCLUSO) VERSO NORD, LUNGO LA STRADA
(ESCLUSA) CHE DA MEDOLAGO GIUNGE A C.NA CORNELLO, FINO AL CONFINE CON
IL COMUNE DI SOLZA;

CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDETTA COMMISSIONE E' STATO PUBBLICATO
NEI MODI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA PREDETTA LEGGE ALL'ALBO DEL
COMUNE DI MEDOLAGO;

VISTA L'OPPOSIZIONE PRESENTATA, A TERMINI DI LEGGE, AVVERSO LA
PREDETTA PROPOSTA DI VINCOLO, DA PARTE DEL SINDACO DEL COMUNE DI MEDOLAGO CON NOTA N. 1538 DEL
9 AGOSTO 1983;

RITENUTO CHE DETTA OPPOSIZIONE CHE RICHIEDE UN ADEGUAMENTO DEL
PERIMETRO DEL VINCOLO A QUELLO DEL PARCO DELL'ADDA NORD, COSTITUITO
CON LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1983, N. 80, DEBBA ESSERE RESPINTA
PER I SEGUENTI MOTIVI, GIA' RICHIAMATI NEL DECRETO REGIONALE 28 MARZO

1984, RELATIVO AL COMUNE DI CORNATE D'ADDA:

DIVERSI, SE PURE COMPLEMENTARI, SONO GLI OBBIETTIVI DI TUTELA CHE VENGONO PERSEGUITI ATTRAVERSO IL VINCOLO AMBIENTALE EX LEGE N. 1497/39 E L'ISTITUZIONE DI UN PARCO NATURALE QUALE QUELLO DELL'ADDA NORD: MENTRE INFATTI NELLE ZONE VINCOLATE SI TRATTA DI PRESERVARE L'ESTERIORE ASPETTO DEI LUOGHI RITENUTI DI PUBBLICO INTERESSE DA INTERVENTI INDISCRIMINATI E TRASFORMAZIONI INCONTROLLATE, LE AREE DI PARCO COSTITUISCONO INVECE AMBITI NATURALI SOGGETTI A NORME VOLTE ALLA SALVAGUARDIA DELLA FLORA E DELLA FAUNA ED ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA, OLTRE CHE A CONSENTIRE L'USO CULTURALE E RICREATIVO; SCOPO DEL VINCOLO NON E' PERTANTO QUELLO DI IMPEDIRE L'EDIFICAZIONE, MA DI GARANTIRNE UN ADEGUATO INSERIMENTO NELL'AMBIENTE ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEGLI ORGANI PREPOSTI ALLA TUTELA, MENTRE LA NORMATIVA DEL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO PUO' STABILIRE DIVIETI "DI REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI NONCHE' DI INTERVENTI SU QUELLI ESISTENTI DI DIVERSI DALL'ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE..." COME PREVISTO DALL'ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1983, N. 86; RICORDATO CHE IL SUCCESSIVO ART. 21 STABILISCE COME LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 82 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616/77, DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DEBBANO ESSERE SUBDELEGATE ALL'ENTE GESTORE DEL PARCO, IN MODO DA EVITARE INUTILI SOVRAPPOSIZIONI DI COMPETENZE;

CONSIDERATO CHE IL VINCOLO COMPORTA, IN PARTICOLARE, L'OBLIGO DA PARTE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE A QUALSIASI TITOLO, DELL'IMMOBILE RICADENTE NELLA LOCALITA' VINCOLATA, DI PRESENTARE AL SETTORE PER IL COORDINAMENTO DEL TERRITORIO, SERVIZIO BENI AMBIENTALI, PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE, QUALUNQUE PROGETTO DI OPERE CHE POSSONO MODIFICARE L'ASPETTO ESTERIORE DELLA LOCALITA'STESSA; RICONOSCIUTO CHE LA ZONA IN QUESTIONE HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO IN QUANTO PAESAGGIO FLUVIALE CARATTERIZZATO DA RAPIDE VORTICOSE CHE SI FRANGONO SU ROCCE E MASSI TIPICI, CONFIGURATI COME VERE E PROPRIE SINGOLARITA' GEOLOGICA BEN VISIBILI DALLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME; UNA VEGETAZIONE NON PIU' RIGOGLIOSA MA POSSIBILE DI MIGLIORAMENTO, INTERROTTA SOLO DALLA PRESENZA DI CAVE DI GHIAIA E SABBIA. LA PARTICOLARITA' DI QUESTO TRATTO DEL FIUME E' DATA ANCHE DALLA SUA SINGOLARITA', IN QUANTO SUBITO A NORD SI APRE LO SCENARIO MONTANO DELLE PREALPI, MENTRE A SUD INIZIA LA BASSA PADANA CON I SUOI COLTIVI. ELEMENTO ANTROPICO ESSENZIALE E QUALIFICANTE CHE SI ARMONIZZA PERFETTAMENTE IN QUESTO QUADRO NATURALE E' IL NAVIGLIO DI PADERNO CON LE SUE CHIESE E CENTRALINE. TALE AMBITO RAPPRESENTA INOLTRE UN QUADRO NATURALE VISIBILE DA SVARIATI PUNTI DI VISTA, TRA CUI IL FAMOSO PONTE IN FERRO DI PADERNO, E VA PRESERVATO DA INTERVENTI CHE POTREBBERO ALTERARLO SENSIBILMENTE, IN PARTICOLARE QUELLI COLLEGATI ALL'ATTIVITA' ESCAVATORIA IN ATTO;

**TENUTO CONTO CHE, CON DECRETO MINISTERIALE 16 LUGLIO 1969 E'
STATO SOTTOPOSTO A TUTELA L'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI PADERNO
D'ADDA E CHE, CON DECRETO REGIONALE 28 MARZO 1984, LA TUTELA E' STATA
ESTESA AL COMUNE DI CORNATE D'ADDA, SITI ENTRAMBI SULLA SPONDA DESTRA
DEL FIUME;**

**VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 637 DEL 7
OTTOBRE 1984, CON IL QUALE VIENE DELEGATO L'ASSESSORE PER IL
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO A FIRMARE ATTI DI COMPETENZA DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NELLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA
CITATA LEGGE N. 1497;**

DECRETA:

ART. 1.

*HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ART. 1 , NUMERI 3 E 4, ED E'
SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA, UNA FASCIA LUNGO IL FIUMEADDA PER LA
PARTE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEDOLAGO, COSI' DELIMITATA:*

A NORD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI SOLZA E CALUSCO;

A OVEST: DAL CONFINE CON LA PROVINCIA DI COMO E LA PROVINCIA DI MILANO;

A SUD: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI SUISIO;

*A EST: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI SUISIO, IN DIREZIONE NORD, LUNGO IL CIGLIO DEL TERRAZZAMENTO BOSCHIVO
(COMPRESO), QUINDI DAL LIMITE DELL'ABITATO DI MEDOLAGO (ESCLUSO) VERSO NORD, LUNGO LA STRADA
(ESCLUSA) CHE DA MEDOLAGO GIUNGE A C.NA CORNELLO, FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI SOLZA.*

ART. 2

*IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940,
N. 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, NONCHE' NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
LOMBARDIA, INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI
BERGAMO.*

*IL SINDACO DEL COMUNE DI MEDOLAGO PROVVEDERA' ALL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA
CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO ALL'ALBO COMUNALE, ENTRO UN MESE DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE, ED
IL COMUNE STESSO TERRA' A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE CON LA
PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA ALL'ART. 4 DELLA LEGGE PRECITATA.*

*LA REGIONE LOMBARDIA COMUNICHERA' AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI IL PRESENTE DECRETO,
NONCHE' LA DATA DELLA AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE ALL'ALBO DEL COMUNE.*

*IL PRESENTE DECRETO E' DEFINITIVO AI SENSI DELL' ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24
LUGLIO 1977, N. 616 .*

*AVVERSO IL PRESENTE DECRETO I PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI COMUNQUE INTERESSATI ALLA SOPRA
DESCRITTA ZONA HANNO FACOLTA' DI RICORRERE IN VIA GIURISDIZIONALE.*

MILANO , ADDI' 6 FEBBRAIO .

P. IL PRESIDENTE: RICOTTI

